

numero			Bellinzona
118	cl	1	21 gennaio 2015

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Gentile Signora Consigliera federale  
Eveline Widmer-Schlumpf  
Direttrice del Dipartimento federale  
delle finanze  
Bundesgasse 3  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:  
catherine.chammartin@sif.admin.ch*

### **Legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI); procedura di consultazione**

Gentile Signora Consigliere federale,

con riferimento all'oggetto succitato, richiamata la vostra gentile richiesta del 23 ottobre 2014, prendiamo con piacere posizione in merito al progetto di nuova legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI).

Preliminarmente si osserva che nel rapporto esplicativo si evidenzia che lo scopo della LASSI sarebbe quello di completare le misure già prese dal Consiglio federale volta ad ampliare la rete svizzera delle convenzioni che includono uno scambio di informazioni conforme allo standard OCSE. Detta nuova legge costituirebbe un passo avanti per le verifiche che il Global forum farà nel febbraio di quest'anno e nel quadro del passaggio della Svizzera alla seconda fase della peer review. A tal proposito è d'uopo rilevare che il Global Forum sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Global forum) verifica mediante peer review (*i.e.* esame tra pari) l'osservanza dello standard in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. Nel quadro della prima fase si verifica l'esistenza delle basi legali per lo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale. L'oggetto della seconda fase è la verifica dell'effettività e dell'efficienza dello scambio d'informazioni.

Per quanto attiene alla Svizzera, il Global forum ha richiesto che vengano soddisfatti almeno uno dei tre seguenti criteri per accedere alla seconda fase, segnatamente<sup>1</sup>:

- in ambito di convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e accordi sullo scambio di informazioni fiscali (TIEA): la Svizzera deve rivedere gran parte della sua rete di convezioni, che conta più di 90 accordi, e questa revisione deve estendersi a tutti i suoi principali partner. Attualmente la Svizzera ha firmato 49 CDI conformi al vigente standard internazionale in materia di scambio di informazioni, di cui 41 sono in vigore. La Svizzera ha anche firmato 7 accordi TIEA, di cui 3 sono in vigore<sup>2</sup>.  
Il 15 ottobre 2013, la Svizzera ha inoltre firmato la Convenzione multilaterale dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale<sup>3</sup>. Ma cosa più importante, in data 19 novembre 2014, il Consiglio federale ha approvato una dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera all'accordo multilaterale concernente lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale<sup>4</sup>. Questo impegno è già stato recepito dal Global forum<sup>5</sup>.
- Per quanto attiene le informazioni preliminari: la Svizzera doveva introdurre un'eccezione all'informazione preliminare per le persone interessate da una domanda d'informazione. Con la modifica della Legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF), entrata in vigore il 1° agosto 2014, viene soddisfatta questa richiesta<sup>6</sup>.
- Per quanto concerne l'identificazione delle azioni al portatore, la legge concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) approvata il 12 dicembre 2014 dal Parlamento federale<sup>7</sup> permette di adempiere le esigenze posta dal Global forum.

In considerazione del fatto che almeno due dei criteri posti (informazioni preliminari e identificazione delle azioni al portatore) dal Global forum sono stati attuati, non si reputa necessario procedere con l'introduzione della LASSI, al fine di accedere alla seconda peer review. Tanto più che il Global forum ha posto quale condizione, nel

<sup>1</sup> SIF, Comunicazione del 16 ottobre 2014, Documentazione Forum globale di Berlino, 28-29 ottobre 2014.

<sup>2</sup> SIF, Doppia imposizione e assistenza amministrativa, disponibile su <https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-steuerpolitik/doppelbesteuerung-und-amtshilfe.html>.

<sup>3</sup> OCSE, Comunicato stampa, Switzerland signs Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, disponibile su <http://www.oecd.org/newsroom/switzerland-signs-multilateral-convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm>

<sup>4</sup> SIF, Comunicato stampa, La Svizzera intraprende un ulteriore passo verso l'introduzione dello scambio automatico d'informazioni, disponibile su <https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-55327.html>.

<sup>5</sup> OECD, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Tax Transparency 2014, Report on Progress, pag. 35, disponibile su <http://www.oecd.org/tax/transparency/GFannualreport2014.pdf>.

<sup>6</sup> Legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF), RU 2014 2309.

<sup>7</sup> Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012

del 12 dicembre 2014, FF 2014 8377.

settore dello scambio di informazioni su richiesta, che la Svizzera riveda le CDI conformemente allo standard OCSE con i suoi principali partner, senza tuttavia fissare un numero minimo di convenzioni<sup>8</sup>.

Negoziare le convenzioni di doppia imposizione è sempre stata una prerogativa della Svizzera, non è pertanto auspicabile procedere in via unilaterale, come proposto, in quanto si priverebbe la Svizzera di potere negoziale, perdendo di vista la globalità dei dossier con i singoli Stati. Tanto più che il rapporto stesso esplica che la LASSI verrà abrogata non appena per tutti gli Stati esisterà una convenzione (CDI o altro accordo internazionale) che preveda uno scambio di informazioni su domanda conforme allo standard. Si ribadisce una misura transitoria, su base unilaterale che non offre la stessa certezza del diritto di un accordo internazionale, non è necessaria al fine di passare alla seconda fase della peer review. La LASSI creerebbe altresì confusione in quanto qualora la Svizzera rinegoziasse con uno Stato la CDI (contemplando lo standard OCSE in materia di scambio di informazioni), si dovrebbe applicare la LAAF al fine di concedere l'assistenza amministrativa, ma se ci fossero ancora domande pendenti presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base della LASSI, questa dovrebbe applicarsi, anche se la nuova CDI è già entrata in vigore.

Vi sono inoltre delle incongruenze sull'applicazione della LASSI, rispettivamente della LAAF, legge quest'ultima che trova applicazione nelle richieste di assistenza amministrativa in virtù di quanto prescritto dall'art. 2 LASSI. Nel rapporto si esplicita che la procedura per il trattamento di domande svizzere di informazioni, disciplinate all'articolo 22 LAAF, è applicabile anche per le domande che l'AFC presenta in virtù della LASSI<sup>9</sup>. Sennonché l'art. 7 cpv. 2 della LASSI stessa autorizza l'AFC a comunicare le informazioni anche alle autorità preposte all'accertamento ed alla riscossione delle imposte. I disposti della LASSI e le spiegazioni del rapporto non sono sufficientemente chiari al fine di stabilire se le informazioni bancarie ottenute dall'AFC possano essere trasmesse alle autorità fiscali cantonali o meno (art. 22 cpv. 6 LAAF). Nell'ipotesi che il Consiglio federale dovesse sottoporre all'Assemblea federale il progetto di legge chiediamo che questa problematica sia resa comprensibile e che i disposti legali che la regolano siano più chiari, nello scenario che non venga modificata la LAAF.

Infatti in considerazione del fatto che sia nel progetto della LASSI, sia nell'adesione allo standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale pretende che vi sia reciprocità da parte degli Stati ai quali verrà data assistenza amministrativa, le autolimitazioni oggi presenti nel diritto svizzero non sono più giustificate, di conseguenza su questo tema ci allineiamo alla presa di posizione

<sup>8</sup> OCSE, Peer Review Report of Switzerland - Phase 1: Legal and Regulatory Framework, pag. 84-86 disponibile su <http://www.oecd.org/tax/transparency/peerreviewreportofswitzerland-phase1legalandregulatoryframework.htm>; OECD, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Tax Transparency 2014, Report on Progress, annesso 1, pag. 51.

<sup>9</sup> Consiglio federale, Rapporto esplicativo relativo alla LASSI, 22 ottobre 2014, commento ad art. 6, pag. 10.

della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori cantonali delle finanze<sup>10</sup>, che chiede di permettere alle autorità fiscali svizzere l'utilizzo di dati bancari forniti da Stati esteri, modificando gli art. 21 cpv. 2 e 22 cpv. 6 della LAAF.

Lei stessa, come responsabile del dossier, durante la conferenza stampa del 14 gennaio 2015 dove ha promosso l'adozione nel diritto interno dello scambio automatico di informazioni ha segnalato la volontà, che scaturisce dalla reciprocità, di utilizzare nel processo di accertamento all'interno della Svizzera i dati ricevuti da autorità fiscali estere.

In conclusione non riteniamo necessaria l'adozione della LASSI, qualora quest'ultima fosse sottoposta al voto parlamentare chiediamo che siano tenute in debita considerazione le osservazioni di cui sopra.

Per quanto attiene il nostro Cantone auspichiamo che la LASSI non entri in vigore fintanto che la Svizzera e l'Italia non abbiano ratificato, con entrambi i Parlamenti, la nuova CDI. Analogo discorso deve valere anche per Convenzione multilaterale dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, ritenuto che per l'Italia detta Convenzione è già in vigore<sup>11</sup>.

Voglia accogliere, gentile Signora Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

Deputazione ticinese alle Camere federali ([joerg.debernardi@ti.ch](mailto:joerg.debernardi@ti.ch);  
[nicolo.parente@ti.ch](mailto:nicolo.parente@ti.ch); [renata.gottardi@ti.ch](mailto:renata.gottardi@ti.ch); [sara.guerra@ti.ch](mailto:sara.guerra@ti.ch))

pubblicazione in internet.

<sup>10</sup> FDK/CDF, Bundesgesetz über die einseitige Anwendung des OECD-Standards zum Informationsaustausch (GASI)

(Stellungnahme des Vorstand zur Vernehmlassungsvorlage) del 26 novembre 2014, pag. 2, disponibile su [http://www.fdk-cdf.ch/141126\\_gasi\\_vl-stn\\_fdkv\\_def\\_d\\_uz.pdf](http://www.fdk-cdf.ch/141126_gasi_vl-stn_fdkv_def_d_uz.pdf).

<sup>11</sup> L'allegato al rapporto esplicativo contiene, a nostro modo di vedere, un'imprecisione nel senso che la prima finca dovrebbe contemplare questo titolo "nessuna CDI riveduta o Convenzione multilaterale ratificata", occorre togliere Convenzione multilaterale firmata visto che la Svizzera ha già firmato la Convenzione multilaterale di Strasburgo e che questa è in vigore, ad esempio, con l'Italia.